

LIII.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento del senatore De Giovanni — Seguito della discussione generale del progetto di legge: « Modificazioni alla legge forestale » 20 giugno 1877, n. 3917 (N. 17 A) — Il relatore, senatore Frola, continua il suo discorso — Discorso del ministro di agricoltura, industria e commercio — Chiusura della discussione generale — Presentazione di progetti di legge — Ripresa della discussione del progetto di legge N. 17-A — Si procede alla discussione degli articoli — Sull'art. 1 parlano i senatori Casana, Parpaglia e Riberi, proponendo emendamenti, che non sono accettati nè dall'Ufficio centrale, nè dal ministro — Approvati l'art. 1 — L'articolo 4 è approvato, dopo osservazioni e proposte dei senatori Parpaglia, Riberi e Pellegrini — Approvati poi senza discussione gli art. 4 bis e 5 — Rinviasi il seguito della discussione alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, della marina, delle finanze, della guerra e della pubblica istruzione.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

Giuramento del senatore De Giovanni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor professore Achille De Giovanni, di cui di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Cavalli e Saladini ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore De Giovanni viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor professor Achille De Giovanni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge forestale » 20 giugno 1877 (n. 17 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Continuazione della discussione generale del progetto di legge: « Modificazioni alla legge forestale 20 giugno 1877 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per continuare il suo discorso.

FROLA, *relatore*. Onorevoli senatori, proseguirò brevemente l'esame delle disposizioni del disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione. Abbiamo ieri stabilito gli estremi che dominano tutto questo disegno di legge, i concetti ai quali si è ispirato l'onor. ministro di agricoltura, nel proporre ed il vostro

Ufficio centrale nel presentare articoli che moderassero la rigidità della legge, per quanto giustamente stabilita, ma che pure l'Ufficio centrale riteneva necessari per adattare la legge alle nostre condizioni speciali.

Dirò oggi brevissimamente delle altre questioni sulle quali venne richiamata la vostra attenzione. E limiterò la mia parola alle prescrizioni di massima, alle disposizioni speciali relative ai comuni, ai rimboschimenti, alle facilitazioni concesse per nuove piantagioni e in fine ad alcuni divieti stabiliti nel disegno di legge e che furono oggetto di speciale censura.

Quanto alle prescrizioni di massima la legge proposta vi dice che la coltura silvana e la utilizzazione dei boschi di privata proprietà sono subordinate alle prescrizioni di massima che saranno proposte per ciascuna provincia, dal Comitato forestale e poscia approvate dal Ministero, udito il Consiglio forestale. Quale è l'oggetto di queste prescrizioni di massima? Lo dice il capoverso successivo. Tali prescrizioni devono avere lo scopo di assicurare la consistenza del suolo, la normale riproduzione dei boschi, e nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi.

Dunque le prescrizioni di massima sono: le vere leggi regolatrici della materia dei boschi, e il vero codice che regola la coltura e l'utilizzazione dei boschi medesimi.

Supponiamo che queste prescrizioni di massima, quali furono per il passato deliberate dai Comitati forestali, si fossero rese confacenti al vero stato delle cose e non avessero dato luogo ad inconvenienti che tutti lamentiamo; allora non vi sarebbe stato motivo per modificare in tale parte la legge attuale vigente, la quale domanda ai Comitati forestali la deliberazione sulle prescrizioni di massima. Invece ora le prescrizioni di massima sono solamente proposte dai Comitati forestali e poscia approvate dal Ministero, udito il Consiglio forestale.

È questa una nuova innovazione del disegno di legge, che l'Ufficio centrale ha creduto giusta e fondata, appunto perchè la legge si ispiri sempre ad uniformi criteri in tutte le parti della Nazione italiana; appunto perchè si è visto che l'applicazione si faceva in modo molto diverso, in modo anche contrario alla legge, secondo che erano state le prescrizioni

di massima deliberate da uno piuttosto che dall'altro Comitato.

In altri disegni di legge antecedenti era già stata fatta una speciale proposta perchè le prescrizioni di massima fossero, sì, deliberate dal Comitato forestale, ma fossero sottoposte al Ministero; e si aggiungeva: il quale potrà portarvi le modificazioni che crederà opportune. Queste disposizioni hanno trovato posto nell'ultimo disegno di legge del ministro Guicciardini; ora è più semplice la formola adottata.

Il Comitato delibererà sulle prescrizioni di massima che crede utili alla tutela dei boschi nella provincia affidata al Comitato medesimo. Spetterà poi al Governo di approvare o no queste prescrizioni, secondo sono o non conformi alla legge.

Può anche verificarsi un caso speciale, il caso cioè che, nonostante l'osservanza delle prescrizioni di massima, i boschi non si riproducano normalmente o vengano a deperire; allora unicamente, in queste condizioni speciali, il Ministero potrà, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito sempre il Consiglio forestale, imporre quelle speciali forme di cure e di governo che si renderanno necessarie per il raggiungimento dello scopo a cui la legge mira.

Non si tratta di colture coattive come fu detto. È evidente che, o colle prescrizioni di massima si ottiene lo scopo voluto dalla legge, e allora nulla occorre, ma quando si verificasse il caso che le prescrizioni di massima non siano sufficienti, allora s'interpone, non la coltura coattiva, s'interpone il Governo che indica quali nuove cure e quali nuovi modi occorrono per il governo dei boschi, per il raggiungimento cioè dei fini a cui mira la legge.

Vi è differenza essenziale fra quanto fu detto relativamente alle colture coattive, perchè non è il Governo che si impone senza tener conto delle prescrizioni di massima, o con altri criteri che non siano quelli della coltura forestale, ma il Governo s'interpone solo quando le prescrizioni di massima non siano sufficienti, sempre su proposta dell'ufficio forestale, sentito il Consiglio forestale. Quindi abbiamo tutte quelle garanzie che sono necessarie, perchè, pure avendo di mira lo scopo unico della legge, siano salvaguardati gli interessi speciali delle provincie a cui è preposto il Comitato forestale.

L'Ufficio centrale conviene pienamente in questo concetto.

Lasciando ora le prescrizioni di massima e venendo specialmente alle disposizioni che governano la coltura silvana e l'utilizzazione dei boschi dei comuni e di altri corpi morali, noi crediamo pure giusto quanto venne proposto e che cioè, oltre l'osservanza delle prescrizioni di massima, questa coltura silvana e questa utilizzazione dei boschi, sieno sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Non è una vessazione di più che qui s'impone, non è una norma che si allontani dai criteri di retta amministrazione, è un precetto di legge che trova la sua ragione di essere nella natura di questi enti ai quali si vogliono applicare speciali disposizioni di legge.

Noi troviamo che in tutta la nostra legislazione e anche in legislazioni estere, come abbiamo citato nella relazione, si considera in modo speciale il fatto della proprietà, immobiliare, quando appartiene ad enti morali. Sarà una presunzione, talora insussistente, ma il fatto è che quando una proprietà appartiene ad un ente morale manca l'interesse diretto che solo sorge quando quella appartiene ad un individuo; manca anche la sorveglianza diretta che negli altri casi si verifica e vi è una presunzione di amministrazione speciale che richiede speciali cure e speciali rimedi. Quindi vediamo molte leggi che stabiliscono determinate norme per i beni dei comuni e accenno a quella del 1874 relativa ai beni incolti; nella qual legge appunto si rammenta anche come i comuni non adempissero, riguardo ai loro beni, a quelle cure che erano necessarie perchè questi beni fossero coltivati o producessero quel frutto che giustamente si poteva aspettare.

E quindi noi crediamo che con fondamento, anche in questa parte, sieno proposte speciali disposizioni relativamente alla coltura silvana e alla utilizzazione dei boschi dei comuni e altri corpi morali.

Abbiamo visto varie pubblicazioni in cui si lamenta appunto lo sperpero per parte dei comuni dei boschi. Abbiamo anche visto verificarsi moltissimi inconvenienti.

Forse la questione è anche complessa e richiederebbe varie indagini perchè molti comuni furono spinti a vendere le proprietà boschive

per far fronte agli impegni portati loro in modo obbligatorio dalla legge; il fatto certo è che molti comuni hanno depauperate le loro proprietà, il patrimonio immobiliare boschivo che avevano; e così fu pure avvertito che quando poi si voleva dai comuni con regolamenti di polizia rurale impedire questi depauperamenti, allora si ebbero i regolamenti non in armonia con la buona regola di silvicoltura, perchè in buona parte furono approvati senza l'apprezzamento e la disamina dell'amministrazione forestale.

Ora, quando sia sancita questa disposizione per tutto quanto si attiene alla coltura silvana e alla utilizzazione dei boschi, dovrà l'Amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio, e specialmente l'amministrazione forestale, vedere se questa coltura silvana e questa utilizzazione dei boschi corrispondano ai fini voluti dalla legge. Quindi è che l'Ufficio centrale ha approvato pure questa disposizione. Ed ora passo brevissimamente a parlare della questione dei rimboschimenti, che venne sollevata da vari oratori nelle sedute dei giorni scorsi e diede anzi luogo a speciali proposte ed emendamenti che vennero presentati all'esame del Senato.

La questione dei rimboschimenti è molto complessa, perchè comprendo varie questioni che si riferiscono non solo alla silvicoltura, ma essenzialmente al bilancio dello Stato.

D'altra parte giustamente, a mio avviso, veniva sollevata la discussione nell'occasione del presente disegno di legge, perchè vi ha una evidente connessione tra le disposizioni che tendono alla conservazione dei boschi e quelle che tendono alla rinnovazione dei boschi medesimi. Nella materia vi è la legge del 1° marzo 1888 che ebbe origine dal disegno di legge presentato nel 1882 dai ministri Berti e Magliani. Questa legge mirava appunto a feruire quelle superficie di terreno, che non erano coltivate a boschi, di piante, e venire di nuovo a dotare la patria nostra di nuovi boschi. In questa legge si lamenta il depauperamento delle proprietà boschive, l'applicazione affrettata dalla legge del 1877 e lo svincolo di molte proprietà. In questa legge si propongono provvedimenti atti a rimboschire, a dotare di nuove proprietà boschive i nostri terreni: ma non raggiunse lo scopo che il legislatore si era prefisso; non raggiunse lo scopo, perchè non vennero stanziati le somme

che erano necessarie perchè ottenesse l'intento che il legislatore voleva. Non è soltanto ora che si vuol proporre nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio una somma necessaria perchè si provveda a questi rimboschimenti, ma l'art. 20 della legge del 1° marzo 1888 già ciò aveva fissato, con un apposito fondo per l'esecuzione sua. Sarà stanziato annualmente, così si dice, nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio apposito fondo per la esecuzione della legge e insieme a questo stato di previsione sarà presentata una relazione della spesa fatta, e dei risultati ottenuti per i rimboschimenti di cui nella presente legge. Orbene nella relazione della Commissione parlamentare della quale io fin d'allora faceva parte, nella relazione dico, troviamo allegati dei documenti, dai quali possiamo desumere quale fosse la rilevanza e l'importanza della spesa necessaria a questo scopo. Fu assodato che per i soli rimboschimenti occorrerebbero circa 48 milioni tenuto conto del solo scopo che allora aveva la legge dei rimboschimenti e non delle successive mutazioni che a proposta anzitutto del Senato, vennero aggiunte nella legge, e che cioè si dovesse promuovere non solo il rimboscamento, ma anche il rinsodamento dei terreni montuosi, al fine di guarentire la consistenza del suolo e regolare il corso delle acque in un bacino principale o secondario. La spesa sarebbe stata e sarebbe gravissima, ove si dovesse dare esaurimento a questa legge; però se la spesa è grave noi riteniamo che la spesa attualmente inscritta nel bilancio di agricoltura, industria e commercio sia del tutto insufficiente allo scopo; questo accenniamo in via incidentale perchè nell'attuale disegno di legge, che, secondo me, ha il merito essenziale di richiamare l'attenzione del Senato unicamente su alcune disposizioni più importanti per la legislazione forestale, non possono trovare luogo altre disposizioni di legge, pure relative a materie importantissime del regime forestale e idraulico.

Noi siamo certi che l'onorevole ministro di agricoltura e il Governo accoglieranno questi voti che vennero manifestati nel Senato del Regno, e vorranno disporre perchè questa legge dei rimboschimenti possa ottenere il più vantaggioso effetto.

Colla questione dei rimboschimenti ha riferimento diretto quella delle esenzioni dei tributi.

Il vostro Ufficio centrale ha proposto uno speciale articolo di legge a tenore del quale i terreni lavorativi nudi, sottoposti a vincolo forestale ai termini degli articoli precedenti, qualora vengano dal proprietario coltivati a bosco saranno esenti dall'imposta prediale erariale per anni venti, se saranno coltivati a bosco ceduo, per anni quaranta se a piante di alto fusto, e ciò a partire dal terzo anno successivo alla semente o al piantamento del bosco.

Questa disposizione fu proposta dalla Commissione parlamentare che esaminò il disegno di legge dell'onor. Guicciardini, ed allora, proponendosi questa disposizione di esenzione di tributi, si prese per base specialmente la legislazione francese, la quale, in casi analoghi, attribuisce una esenzione d'imposta in termini pressochè identici a quelli proposti nell'attuale disegno di legge.

Ora, è necessità di giustizia di adottare questa disposizione di legge, anche per mettere in armonia la legislazione forestale con quanto già vige per la Sardegna, colla legge 2 agosto 1897, disposizione di giustizia perchè è un incoraggiamento che si dà alla proprietà, è un incoraggiamento che si dà in proporzione delle nostre finanze, è una disposizione di legge che segna un principio, cioè che bisogna almeno dare un vantaggio determinato, perchè il proprietario possa avere interesse a promuovere i rimboschimenti. Quindi noi crediamo che si debba accogliere la proposta quale venne fatta, proposta che ha i suoi precedenti parlamentari, come ho accennato, e che pure è accolta in altre legislazioni.

Abbiamo, è vero, altri paesi, ed accenno in modo speciale all'Ungheria ed alla Spagna, nelle quali si concede a termine indefinito la esenzione di ogni imposta, e anzi si dà un qualche sussidio a chi procede a piantamenti nei terreni voluti dalla legge forestale.

Ma noi dobbiamo considerare la cosa, avuto riguardo alle nostre condizioni. Se poi l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, ovvero il Governo, vorranno presentare proposte più larghe e più favorevoli a questa condizione di cose, contemplata nell'articolo

proposto dall'Ufficio centrale, questo che ha cercato di patrocinare in modo chiaro e preciso l'interesse forestale, certamente non si opporrà a questa proposta.

Ma frattanto io ho creduto mio dovere di sostenere quanto fu proposto dall'Ufficio centrale e di dire al Senato brevemente le ragioni dalle quali fu ispirato l'Ufficio centrale nel proporre queste disposizioni.

Vengo ora alla questione del divieto del pascolo delle capre, questione di cui, in modo speciale, ebbe ad intrattenersi l'onor. Riberi, propugnando l'accoglimento dell'abolizione di questo divieto in base essenzialmente ad una deliberazione della Deputazione provinciale di Cuneo.

Noi abbiamo in questo disegno di legge un divieto per il pascolo delle capre. È però in facoltà del Ministero di agricoltura di accordarlo quando, previa verifica a spese dell'interessato, da parte dell'ufficiale forestale sia per risultare che nessun danno potrà derivare alla consistenza e alla riproduzione boschiva. È una disposizione che s'inserisce nella legge e che trova già il suo riscontro in quasi tutte le prescrizioni di massima adottate dai Comitati forestali; però nelle prescrizioni di massima s'introdussero tante eccezioni da rendere una illusione questo divieto.

Ora accade questo fatto, che mentre tutti sono d'accordo nel ritenere pericolosissimo il pascolo delle capre, e vari scrittori della materia definiscono il pascolo delle capre un vero estermio nella coltura silvana, ed alcune legislazioni e specialmente quella dell'Impero austriaco hanno speciali disposizioni per vietare in modo assoluto nei boschi il pascolo delle capre, poscia sorgono divergenze sulla estensione del divieto: una pubblicazione recente sulle foreste spiega chiaramente perchè questo pascolo sia un estermio per i boschi, avuto riguardo cioè alla natura dei cibi preferiti dalle capre, al modo col quale si precipitano da un posto all'altro, alla loro tendenza di preferire le gemme, le foglie tenere; ed al loro istinto di andare in luoghi inaccessibili, di portarsi in luoghi in cui la vegetazione per svilupparsi avrebbe più bisogno di calma; e si conchiude, che il pascolo delle capre deve essere assolutamente proibito.

Nel libro *Les forêts* (Paris, 1901, Noppe et

Jolyet) si avverte che tra i danni recati per fatto dell'uomo alle foreste il mantenere delle capre, è *cogion di male il più grave* alle foreste — perchè la capra va a pascolare in tutti i sensi — si nutrice quasi esclusivamente delle giovani piante che può prendere nelle cime più alte; per la capra si soggiunge non vi sono luoghi inaccessibili e di più pel suo istinto può portarsi nelle gole meno accessibili dove la vegetazione forestale non si sviluppa e non si mantiene che sotto l'influenza di un riposo assoluto.

Ora l'Ufficio centrale ha creduto che debba star fermo questo divieto, nel modo proposto dal Ministero, appunto perchè, pure essendovi di nome questo divieto nelle prescrizioni di massima, di fatto poi accade il contrario.

Quindi per l'Ufficio centrale non hanno efficacia le considerazioni desunte dal fatto che al Ministero non può competere questa facoltà, che al Ministero occorreranno difficoltà per esaminare tutte le domande che accorreranno agli uffici del Ministero; perchè appunto il concetto di questa legge è di rafforzare la mano del Governo nell'applicazione della legge forestale, per gli inconvenienti che si vennero verificando in questa materia. Perciò crediamo che questo divieto debba mantenersi nei termini portati dal disegno di legge; forse solo potrà considerarsi se non si debba abbandonare la verifica a spese degli interessati, appunto perchè allora si tratterebbe di spesa che non avrebbe il suo confronto col valore delle capre di cui si chiede il pascolo.

Si vedrà poi a quell'articolo se si debba abbandonare questa spesa, e, ove si creda di abbandonarla, crediamo che il Governo debba procedere a questa verifica per mezzo dei suoi agenti forestali e delle guardie, senza pretendere dagli interessati il rimborso della spesa.

Un'ultima considerazione: l'onor. Riberi citò le deliberazioni della sua provincia per venire alla conclusione che questo divieto non può essere mantenuto.

Or bene, diremo poi in seguito delle petizioni giunte al Senato dalle varie provincie del Regno; per ora ci limitiamo ad osservare che se la provincia di Cuneo ha creduto di oppugnare queste disposizioni di legge, altre provincie hanno ritenuto invece giustissimo questo divieto. Citerò solo la deliberazione della deputazione provinciale di Brescia, la quale così si

esprime: « Il concetto tecnico della abolizione del pascolo delle capre è certamente giustissimo ». Quindi approva la disposizione della legge e solamente soggiunge: ma è giusto forse far pagare le spese dei « sopraluogo » ai proprietari di questi animali? Non si potrebbe, come già avviene, ordinare all'ufficiale forestale di fare questa verifica in occasione della visita annuale nel comune a cui è preposto? Quindi, come vede il Senato, se ci lasciamo guidare nella discussione di questa legge dai voti parziali che ci vengono dalle rispettive provincie si riproduce l'inconveniente a cui appunto con questa legge si vuole ovviare; e vediamo che mentre una provincia chiede un provvedimento o l'abolizione di una disposizione di legge, per parte di un'altra provincia, si chiede invece che questo provvedimento sia mantenuto. Quindi, sorge sempre in tutta la sua essenza il concetto che abbiamo ieri dimostrato giustissimo e fondato, che cioè in questa legge, se la sua applicazione deve trovar posto secondo i bisogni veri e reali di ciascuna provincia, però il concetto dominante deve essere un solo, e deve essere il Governo armato di più poderose mani in questa legge per impedire appunto gli inconvenienti che in tutti i disegni di legge ed in molte altre occasioni vennero lamentati.

Signori senatori, io ho finito; molte altre questioni attinenti alla legislazione forestale dovrebbero esaminarsi; altre troveranno posto nella discussione degli articoli, altre relative alla sorveglianza, alle guardie, alle spese addossate ora alla provincia, all'influenza delle foreste sotto il punto di vista igienico, climatico, economico, industriale vennero poi nella relazione fatte oggetto di speciale esame; si accennò pure alla questione della produzione del legname.

Si, è vero, questa legge deve pur contribuire a tale produzione; questa legge, sia colle disposizioni di conservazione dei boschi, sia con le altre disposizioni che saranno accolte nelle prescrizioni di massima deve pure contribuire a far sorgere una maggiore produzione nel nostro paese. Ciò ad evitare quanto il Canani accenna nel suo aureo libro *Pro Silvis*, parlando dei legnami: « Se si pensa che l'Italia oltre quello che esporta dalla Norvegia e dall'America, introduce annualmente di abete rosso

di salice, di pino austriaco e di pino silvestre e specialmente dalla Slavonia perfino di rovere per botti da esserle tributaria di 30 o 35 milioni di lire all'anno, mentre ha montagne calve sulle cui creste e pendii i pini e gli abeti, e nelle regioni alte e fredde i preziosissimi larici al pari dei faggi prospererebbero eccellentemente, bisogna proprio accusare la nostra incuria se non siamo buoni di risparmiare quei milioni ».

Ma non aggiungeremo altre considerazioni per non abbondare nella dimostrazione di un concetto che, come abbiamo detto ieri, è ormai riconosciuto da tutti.

Questa legge però dovrà trovare il suo complemento nella sua esecuzione, nella applicazione delle massime che noi ora voteremo. Questa legge sarà completa quando sarà eseguita in modo giusto, in modo equanime, in modo preciso per tutta Italia, secondo le norme che saranno stabilite, sia dalla legge stessa, sia nelle prescrizioni di massima.

Conchiudendo faccio voti perchè il Senato voglia onorare dei suoi suffragi il disegno di legge quale venne proposto dall'onor. ministro di agricoltura, colle modificazioni che l'Ufficio centrale ebbe ad introdurre.

E faccio un augurio, che lo straniero entrando nel nostro paese, valicando le nostre Alpi, o attraversando i nostri Appennini, veda congiunti, non solo la mitezza del clima, la dolcezza dell'idioma al nostro progresso nelle scienze, nelle arti e nell'industria, ma vegga congiunto il verde delle floride foreste col bell'azzurro del nostro invidiato cielo. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro di agricoltura industria e commercio.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Signori senatori, venni sempre innanzi alla maestà del Senato coll'intelletto pieno di reverenza, col cuore colmo di fede; ma la fede senza opere è cosa morta.

Dal dì che per un'Augusta volontà mi venne affidato codesto dicastero, io, venendo dalle scuole sperimentali e dai laboratori, mi allontanai volentieri dall'Eneide per seguire le Georgiche, e considerai quanto ci fosse di vero in questa mal bucinata miserabilità dell'Italia.

E dirò francamente che, dal maturo esame uscii confortato, perchè se fosse dato a noi

economizzare un dispendio che ogni anno facciamo in proporzione gravissima per semplicemente mantenerci nella vita vissuta, diventeremmo agevolmente un popolo ricco.

Piacciavi seguirmi in una brevissima analisi. Noi per mangiare il pane abbiamo speso l'anno, testè decorso, l'ingente somma di 240 milioni all'estero. Quest'anno la somma sarà anche più grave.

Per assicurarci una quantità di granone sufficiente, per il nostro proletariato, e non sempre buono, spendiamo ancora 30 milioni all'anno.

Per avere in casa il servizio necessario dei cavalli abbiamo un dispendio di più che 30 milioni annui, comperando 40,000 cavalli.

Sono 18 milioni e qualche cosa che spendiamo per la foglia di tabacco.

Abbiamo un dispendio dai 60 agli 80 milioni per provvederci di legname, dopo che abbiamo fatto man bassa su tutte le nostre selve in modo tale, che sotto questo rispetto, tra le grandi nazioni, siamo gli ultimi, con l'aggravante che si peggiora sempre.

Signori senatori! Dacchè esiste l'ultima legge del 1877 sui boschi, noi abbiamo veduto radere a terra boscaglie per una estensione infinita; due milioni di ettari di terra assassinati. E oggi non c'è più nemmeno il conforto piccino e miserabile della vendita del carbone perchè codesta vendita dai 5 milioni cui era giunta, ormai dà appena 2 soli milioni.

Venire innanzi al Senato a parlare dell'utilità dei boschi sotto il rapporto multiplo del quale ha parlato con tanta dignità e con tanto calore il mio egregio collaboratore e relatore della Giunta centrale del Senato, sarebbe superfluo. Ma io non posso dimenticare che parlo al Senato del Regno, nè il Senato del Regno può dimenticare quale e quanta cura avesse il Senato Romano antico delle sue selve. Taluni dicono che non vi fossero leggi: c'erano e assai gravi. Ma più che le leggi c'era il sentimento, c'era la coscienza del popolo temprata al rispetto delle selve: *Sacra nemora, sacri luci* nè solo le selve, ma si rispettavano gli alberi sparsi: *religione patrum multas servata per annos*, e ne piantavano persino sulle sommità delle torri: *arbores in summis turribus serunt*.

Se taluno avesse vaghezza di ricordare le condizioni topiche della Roma antica, avrebbe

veduto che in mezzo ai grandiosi monumenti eravi una grandiosa ricchezza infinita di alberi e d'acque. Non sarà dunque senza sicuro successo che io vengo innanzi a voi a far la causa delle selve.

Il diritto di proprietà, dovunque esiste civiltà di popolo e di governo, è un dogma; ma dovunque giunge il sentimento della necessaria perfettibilità civile, questo dogma deve essere ingentilito.

Se il diritto di usare e di abusare, era la dottrina intorno la proprietà che imperava nell'antica Roma dobbiamo qui ricordare una gloriosa eccezione, l'eccezione cioè per i campi e per le selve: *si quis agrum suum passus fuerit sordescere si quis arborem vineamque suam non curabat, reus erat, neque sine poena fuit: Censoresque aerarium facebant*.

Era dunque fede del Senato antico la difesa ineluttabile delle selve, per una di quelle sintesi che nei passati secoli hanno preceduto l'analisi della scienza moderna. Tutto il mondo dei dotti oggi rende ragione a quelle podrose visioni a quei solenni costumi, nè potrò credere che il Senato del Regno che per grazia dell'Italia rivendicata discende direttamente da quel corpo Augusto, vorrà dimenticare le sue tradizioni, il suo dovere verso la tutela efficace di questa immensa ricchezza che fu presidio e salute del popolo romano e di tutti i popoli a Roma antica soggetti. Non posso non debbo crederlo. Il diritto di proprietà era dunque attenuato precisamente sui campi e sui boschi.

Ma, signori senatori, la ricchezza silvana non è forse viemmeglio assicurata dal vincolo forestale proposto dal Governo? Cosa vogliamo noi? Togliere forse a chi ha?

Tutt'altro. Vogliamo a chi l'ha conservare la sua ricchezza, elevando la ricchezza privata al grado di ricchezza nazionale.

Nè imponendo il vincolo neghiamo che possano darsi casi in cui i boschi potranno essere abbattuti. Pure a tempi antichi questi casi vi erano. *Si erueris, prospexeris*, diceva Cicerone.

O che difficoltà allora venire innanzi al Governo, non certamente nemico della migliore proprietà, ma anzi il tutore più fermo, a domandare lo svincolo.

Perchè preferire un danno eventuale, possibile ad un leggiero incomodo che la legge prescrive nel senso della pubblica tutela e della

pubblica ricchezza? Non credo che possa esservi chi pensi diversamente; e se coloro che, per grazia sola della Provvidenza si trovano ricchi, non contemplassero in quali acque si naviga oggi, e quale e quanta fermezza ineluttabile deve avere il Governo per contenere sedizioni contro il diritto di proprietà, se, ripeto, non pensassero a ciò, essi sarebbero disennati.

Dunque, la legge che noi vi proponiamo è legge d'ordine, è legge di tutela alla ricchezza, è legge di presidio, di civiltà, di utilità nazionale.

Vogliamo andare avanti così come oggi siamo?

Ebbene, signori senatori, fra pochi anni non avreste più un bosco. A che valse il vincolo come eccezione, la libertà come norma?

Valse a nulla! Quanti terreni vincolati, per note ma non buone ragioni che è bello il tacere, furono esentati dal vincolo? Quanti danni non vennero dalla inconsulta rivendita dei beni demaniali, allorchè miserabili procaccianti presentatisi innanzi per diventar signori, invece di pagare col denaro che non avevano, divenivano possessori di terre, in grazia del disastroso abbattimento di tutti gli alberi, facilmente venduti in un momento in cui ferveva la febbre della fabbricazione e dello svolgimento ferroviario.

Noi dunque abbiamo creduto necessario invertire il concetto della legge antica. La legge antica aveva il vincolo per eccezione; noi crediamo di doverlo proporre per regola; rimarrà per eccezione lo svincolo; e certamente lo svincolo sarà concesso quantunque volte la domanda sia appoggiata a buone ragioni.

Nè si dirà che è troppo il potere del ministro, perchè la concessione di codesti svincoli si farà sul parere conforme di due corpi tecnici, uno locale e l'altro centrale.

Ecco, onorevoli senatori, se come clinico ho studiato il male, ho proposto anche il rimedio. Uno tra voi pure accettando la novissima legge, come miglioratrice della legge passata, disse che la legge stessa troverebbe il suo fato estremo nell'art. 1. Quel senatore che ebbe codesta apprensione a me parve che andasse troppo oltre.

Io, seguace delle dottrine di Ippocrate, con tutti i rinnovamenti ed i progressi attuali, mi

ricordo di una sua celebre frase: *multae praedictiones sunt admirandae; ego vero tales praedictiones non faciam.*

E si giunse anche a dire che equivaleva il divieto del diboscamento, all'imperio di seminar granaglie; non mi pare! Può essere che io abbia troppo dimenticati i miei primi studi per non vedere la differenza che passa tra un ordine positivo ed uno negativo.

Noi, lo ripeto, vogliamo che non si atterri le selve esistenti, perchè in quanto a selve siamo all'ultima rovina; e per ottenere questo, le vincoliamo tutte.

In quanto poi al desiderio dell'esimio senatore Cavasola di voler cioè non imporre, ma consigliare la granicoltura, io risponderò che sono precisamente in quest'ordine. Nè creda l'egregio senatore che io abbia dimenticata un istante questa grave iattura della nostra patria; questa *magna parens frugum* di tempi creduti barbari, che in tempi di moderna civiltà è diventata un deserto! Tutto ho disposto perchè si torni con alacrità alla coltura del grano. E quando taluno con un ragionamento un po' troppo contabile ha potuto dire che adesso il balzello sulla granaglia è la difesa del nostro bilancio, io rispondo che anche il mio collega del Tesoro cambierebbe assai volentieri questo prodotto con quello delle terre riforenti per intensificata coltura. Quella sarebbe la vera ricchezza. Oggi questo balzello è anche una difesa della nostra stremata granicoltura. Vorreste voi scomparisse fra l'ultimo seme dalle nostre campagne? Si dico: ma questa deficienza sarà compensata da chi sa quanti altri vantaggi. Errore, o signori, gravissimo errore.

La Francia, dieci o undici anni or sono, versava nelle stesse condizioni nostre. Il signor Méline ha trovato modo di rivendicarla da questa iattura; ed oggi la Francia dei suoi grani è esportatrice, nè sente più la durezza del balzello. Vi ha forse grande differenza tra l'una terra e l'altra; o fra il cervello di quell'uomo e il nostro? Non mi arrenderò mai ad un giudizio che possa dire delle intelligenze nostre poste al paragone di chicchessia, che esse non valgono quanto posson valere le intelligenze altrui.

E dico e sostengo che se la Francia in undici o dodici anni si è rivendicata di questa suprema iattura, altrettanto può fare l'Italia. E

torna il mio primo argomento: che se noi in ogni ragione delle nostre deficienze, potessimo adoperare per guisa da diminuire i lamentati dispendi, in breve tempo l'Italia potrebbe dirsi una nazione ricca. Nè crediate che nel tempo in cui per la fiducia sovrana mi sono adoperato in vantaggio di questa tesi, abbia dormito sopra nessuna di codeste necessità. Veggo qui il mio illustre collega della guerra; ebbene ho cominciato con lui a riparare alla deficienza dei cavalli, e spero che la via presa sia buona. Noi vogliamo non i cavalli di altissimo lusso, per questo ci sono in quest'aula diversi principi i quali esercitano codesta equicoltura; e il Ministero che ho l'onore di dirigere li ha segnalati con pubblica manifestazione di lode e di premio.

Ma il nostro paese al Governo non domanda questo; domanda il cavallo di guerra ed il cavallo di fatica, il cavallo agrario, quello delle artiglierie e del treno.

E dacchè gl'Inglese per la loro guerra hanno tolto all'Italia gran parte dei muli, ho dovuto occuparmi anche di questi; e, forse, non è ignoto ai senatori, che pure da cotesta parte qualche cosa si è fatto, e non infruttuosa.

Dunque siamo in via di progressione, ma abbiamo bisogno di alacri disposizioni e fermezza d'animo.

Domando io ai senatori: se quanti sono convinti tutori del diritto di proprietà, non consentano che questo diritto, per ciò che il secolo morente ha legato al secolo vigesimo, deve essere sentito ed esercitato con amore verso il popolo; e siane lieto il signore se la sua ricchezza cede anche a vantaggio del proletariato. Sento che in ciò consiste la soddisfazione degli animi nel secolo attuale, e l'onore dei possidenti.

Non ho più bisogno di entrare nell'economia della legge, dal momento che così brillantemente lo ha fatto il mio egregio collaboratore. Solo ripeterò che tutta la legge sta nel vincolo: e che, se il Senato dietro le ragioni adottate da me e quelle che anche molto meglio di me ha potuto esporre il valorosissimo relatore, accetta codesto principio, ed io credo, e so, e sento, di avere compiuto un gran dovere verso la patria; e che il Senato che altre volte ha preso stupende iniziative non vorrà indietreggiare innanzi a questa necessità. Il vincolo

è un'assoluta necessità, e la maniera con la quale si possono svincolare alcune selve, l'abbiamo già additata. Nè può essere l'affermazione legale del vincolo attenuata da qualche rara eccezione. L'eccezione opportuna apparirà nell'esame della casuistica; ed io vi ho assicurato che si terrà conto di questa.

Vi è perfino chi arriva a dire che le selve in pianura sono tutte dannose. Bisognerebbe che avessi fatto altro ufficio invece di quello che sto esercitando. Chè se fossero distrutti tutti gli alberi in una volta si vedrebbe allora se le selve in pianura nuocciono sempre.

La spiaggia del mare è pianura, ebbene perchè si tonevano sacre quelle selve? Perchè quelle selve in genere erano una ricca scaturigine di un elemento preziosissimo per la salute umana, parlo dell'ozono. Perchè quelle selve erano una barriera insormontabile ai venti meridionali che oggi disgraziatamente flagellano l'Italia più di quello che fosse per lo innanzi. Perchè quelle selve sono la guarentigia dei terreni posti dietro, altrimenti l'esalazioni salmastre del mare avverserebbero la vegetazione su quelle terre. Vi ha di più: quelle selve sono ordinariamente pineti e sughereti e specialmente sughereti che noi dovremo raccomandare singolarmente, dacchè non ne abbiamo quasi più, e dobbiamo andare all'estero a comandare la carità del sughero.

Vi pare, o signori, che sia soverchio questo disegno di legge in tanta funesta distruzione di alberi, in tanta devastazione vandalica? Io sento di no.

Del resto, e poichè la voce non mi assiste più, e poichè più del Cristo vale il Cireneo (*Ilarità*), mi permetterò sollevarmi un istante dalla questione economica, ad un alto sentimento politico; mi rivolgerò singolarmente ai Veneti, così valorosi custodi delle loro selve, per chiedere l'ausilio di pochi versi del loro ultimo ma insigne poeta, e ricordarli al Senato:

O nata a non perir, stirpe fatale
O risorgente dalle tue ruine
Popolo che ricingi or l'immortale
Infula al crinet

De' secoli più grande e de' tuoi guail
Se come in altri di non t'è concesso
Reggere il mondo, mostra almen che sai
Regger te stesso!

(*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

CARCANO, *ministro delle finanze*. A nome del mio collega il ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati, per l'approvazione del Rendiconto generale consuntivo della amministrazione dello Stato per gli esercizi 1899-1900 e 1900-1901.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione fatta a nome del suo collega del tesoro di questi due disegni di legge, i quali, per ragione di competenza, saranno inviati alla Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione del progetto di legge N. 17 A.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del progetto di legge per « Modificazioni alla legge forestale ».

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Agli articoli 1, 4, 5 e 26 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3017, sono sostituiti ed aggiunti i seguenti:

Art. 1. — Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i terreni cespugliati e i terreni nudi saldi sulle cime e pendici dei monti e quelli che per la loro natura e situazione potrebbero, qualora venissero dissodati, produrre scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane o valanghe, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo.

Sono poi sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, tutti i boschi esistenti, comunque situati.

È considerato come bosco qualunque terreno non chiuso ed imboscato di una superficie non minore di mille metri quadrati, quando anche sia diviso tra diversi proprietari; sono parimenti considerate come bosco soggetto al vincolo le ripe e le striscie di terreno imboscato quando oltrepassano 10 metri nella maggiore larghezza

e purchè la totale loro superficie si estenda a mille metri quadrati almeno ed appartenga ad un solo possessore; eccettochè per la loro natura e situazione, il diboscamento possa produrre i danni di che al comma 1 del presente articolo.

Sono eccettuati dal vincolo i boschi esistenti nei parchi o giardini attigui alle abitazioni e chiusi con mura, siepi o fossi.

A questo articolo 1 abbiamo varie proposte. L'una è del senatore Casana il quale propone:

All'art. 1.

Farvi seguire le seguenti parole:

« e parimenti quelli di periodica produzione di piante in terreni di pianura, allorchè, a giudizio del Comitato di cui all'art. 5, sia esclusa la possibilità di scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane o valanghe, e non esistano ragioni di pubblica igiene ».

L'altra è del senatore Riberi il quale vorrebbe l'articolo modificato così:

Art. 1.

« Sono sottoposti al vincolo forestale a norma delle disposizioni della presente legge, i terreni cespugliati ed i terreni nudi saldi, ed i boschi comunque situati, i quali potrebbero, qualora venissero dissodati, o disboscati produrre scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane, valanghe, disordinare il corso delle acque, o danneggiare le condizioni igieniche locali, fermo però il disposto dell'art. 2 della legge vigente ».

« Soppresso il comma 2 dell'articolo primo ».

L'onorevole Casana ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CASANA. Il Senato sia persuaso che io sarò breve.

Innanzitutto voglia permettermi che io mi unisca a tutti gli egregi senatori, che, parlando intorno all'argomento importantissimo dei boschi, riconobbero il grande interesse del paese a che questi boschi con una miglior tutela siano meglio conservati e quanti ne rimangono sui monti, sui colli abbiano ad essere per quanto possibile ampliati.

Tutti sanno l'azione benefica dei boschi siti sui monti e sui colli, perchè quando anche uno non si voglia soffermare sulla parte maggiormente discussa della buona influenza meteorologica, è evidente che i boschi dei monti, che i boschi dei colli valgono a trattenere le acque, quando nel diluviare prenderebbero a precipitare; essi tanto per quel motivo quanto per la maggior compattezza del suolo dovuta alle loro radici diminuiscono la possibilità di corrosioni, di scoscendimenti che alla lor volta perturbando il corso delle acque accrescono i danni delle piene, delle inondazioni a danno della pianura.

Tutto questo è conosciuto, e sarebbe un ideale che i boschi delle Alpi e degli Appennini fossero avvocati allo Stato il quale col loro reddito medio potrebbe fare il servizio di un titolo speciale con cui espropriare i comuni ed evidentemente anche dei privati.

Nelle condizioni odierne questo non è che un concetto teorico direi quasi un volo della fantasia; ed allora si capisce che si deve approvare, applaudire il Governo del Re, il quale, stando in un campo per ora più pratico, presentò una modificazione alla legge del 1877, per essere armato a tutelare, meglio che non potesse con quella legge stessa, la conservazione di questi boschi dei monti e dei colli. E non a caso io dico dei monti e dei colli, imperocchè mentre per essi manifestamente saranno eccezioni rarissime i casi in cui senza inconvenienti essi possano essere disboscati, altrettanto sembra a me, non si possa dire dei boschi della pianura.

L'onorevole ministro ha ricordato le selve che lungo la marina sono di valido aiuto ad impedire la influenza dell'aria salmastra, dannosa ai campi che vengono dietro, e senza dubbio è questo un fatto notevole da tenersi in gran conto, massime se ricordato dall'onorevole ministro, in quella materia così competente, ma siamo ancora nelle singole eccezioni, e quindi sta l'osservazione che io mi permetto di sottoporre al Senato domandando: Non è egli vero che per i boschi della pianura la necessità del vincolo sia una grave eccezione, onde inutile dare ad essi l'aggravio del vincolo?

In tutta la pianura padana, in tutta la estensione che corre fra i diversi affluenti del Po,

lungo la valle del Ticino, e nell'Emilia, nell'Italia centrale perfino, si hanno moltissimi esempi di zone importanti nelle quali la terra vegetale non è superficiale, ma coperta da strati di sabbia o di ghiaia, epperò in quei terreni che presentano delle decine e forse delle centinaia di migliaia di ettari, niun'altra coltivazione è possibile salvo quella della produzione di piante di essenza dolce, come pioppi, ontani o salci.

Non è solo, come ha detto il senatore Cavasola, nei terreni acquitrinosi che questa coltivazione si impone, ma anche in quelle larghe ed asciutte estensioni di cui ho parlato appunto dove le coltivazioni ordinarie a nulla approderebbero, mentre invece la coltivazione delle piante, le quali colle loro radici traversando gli strati di ghiaia e sabbia, vanno a cercare il nutrimento nel terreno vegetale sottostante può rendere proficui quei terreni. E là quindi assistiamo al fatto di piantamenti che si rinnovano ogni dieci o quindici anni, a seconda della maggiore fecondità di quei terreni.

Orbene, mentre si è perfettamente nel giusto nell'adottare per i monti e per i colli la regola che abbiano da essere tutti i boschi soggetti al vincolo, non è irragionevole in terreni di pianura, in terreni, nei quali come l'emendamento mio contempla, nessuna ragione d'igiene abbia ad intervenire, nessun pericolo di scoscendimenti e frane abbiano ad avverarsi, volerli tutti vincolare, non è egli logico che si abbia invece per la pianura a stabilire nel modo inverso?

La stessa relazione ministeriale giustifica il vincolo generale, accennando precisamente a terreni in condizioni di pendio a cime, pendici, che giacciono su alture ecc., ma non accenna affatto al caso di piantamenti di boschi in pianura, nelle condizioni che io ho detto.

Io ho visto con piacere che l'Ufficio centrale portando altrettanto amore allo studio di questa legge, quanto il ministro l'ha messo in argomento così importante pel nostro paese, introdusse già vari miglioramenti.

Quindi anche all'Ufficio centrale io mi rivolgo per domandare se non è logico introdurre, in quest'art. 1, quelle eccezioni che nel mio emendamento sono contenute, nello stesso modo che l'Ufficio centrale ha creduto di fare l'eccezione prevista già dalle Patenti di Carlo Alberto, per

i boschi dei parchi e giardini vicino alle abitazioni, accogliere il concetto del mio emendamento che era pure contenuto nelle disposizioni di quelle Regie Patenti?

L'Ufficio centrale con una dotta relazione, ci ha rappresentato quale è lo stato della legislazione estera. Orbene in questa legislazione estera io vedo che in Russia e in Svizzera la limitazione del disboscamento è stabilita soltanto per le foreste protettrici od in difesa delle foreste protettrici.

In Francia e in Austria dove molto più grave è la legislazione dei boschi, non occorre per il disboscamento ricorrere all'autorità centrale, giacchè invece l'autorizzazione al disboscamento è data dalla sola autorità di circolo in Austria e Ungheria, e dalla sotto-prefettura in Francia; nella legge francese inoltre l'opposizione al disboscamento non è ammessa che in casi ben specificati.

Quindi se la legge attuale va già di tanto al di là di quello che nella legislazione estera è contemplato per stabilire per i monti e per le colline la necessità del vincolo (e io sottoscrivo alla saviezza di quella disposizione per il caso nostro speciale) mi domando perchè si vorrebbe con questo principio condurre a tal punto la legge da colpire anche i boschi là dove, secondo me, la necessità del vincolo è rarissima eccezione, mentre regola generale dovrebbe essere la libertà di quella produzione di piante che, per la loro periodicità, per il loro breve termine, per il fatto stesso dei luoghi dove esse si manifestano, esclude completamente qualunque ordine di influenza sui corsi di acqua e sugli scoscendimenti. Ad ogni modo nel mio emendamento lascio aperta la via al vincolo, ogniqualvolta che quand'anche in pianura se ne verificasse la necessità igienica, ovvero per caso straordinario vi fosse la possibilità di frane, di scoscendimenti, e ciò, a giudizio del Comitato forestale.

Nè si dica che anche in pianura l'abbattimento dei boschi possa avere per conseguenza di turbare l'andamento dei corsi d'acqua, perchè evidentemente unico ufficio che in pianura le piante possano avere in rapporto ai corsi d'acqua, si è quello che le loro radici presso le sponde dei corsi d'acqua danno ad esse tale saldezza da potere essere ostacolo al dirupare di queste sponde. A questa necessità provvedono l'arti-

colo 168, comma C e 169, comma C, della legge dei lavori pubblici, per i quali non è permesso di tagliare quelle piante se non a un metro d'altezza dal suolo e non è permesso di sradicare i ceppi.

Io non voglio tediare maggiormente il Senato. Ho esposto il meglio che ho saputo le considerazioni che mi hanno indotto, pur essendo fervente ammiratore degli sforzi che hanno ispirato l'onor. ministro e l'Ufficio centrale per migliorare la nostra legge forestale, a presentare il mio emendamento. Esso dovrebbe, parmi, trovare favorevole accoglienza nella forma e nel concetto; ma soprattutto io credo necessario che in qualche modo quel concetto abbia ad essere introdotto in questo o in altro articolo della legge. Prego l'onor. ministro che appunto per l'amore che tutti portiamo ai nostri boschi voglia convincersi che è necessario che questa legge, come tutte le leggi di tutela, trovi nella generalità della popolazione quella calda convinzione e quell'affetto sincero per cui tutti diventino cooperatori efficaci della sua applicazione. Creda il Senato che se la legge del 1877 non diede i frutti voluti è appunto perchè questa cooperazione mancava. Oggi si vuole rimediare alle deficienze della legge del 1877; ma se nell'applicazione del principio già molto rigido se ne introduce una estensione eccessiva, sorgeranno tante sorde opposizioni che si avrà una seconda delusione. Perciò io invoco dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale benevola accoglienza ai concetti che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

PRESIDENTE. A termini dell'art. 78 del Regolamento, chiedo al Senato se l'emendamento del senatore Casana sia appoggiato.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare il senatore Parpaglia.

PARPAGLIA. Signori senatori, il concetto al quale si è ispirato l'onorevole ministro nel suo discorso è questo. Per la legge del 20 giugno 1877, il vincolo forestale per i boschi era una eccezione, e norma generale era la libera disponibilità ed uso dei medesimi nei proprietari, con questo disegno di legge, il vincolo è la regola, lo svincolo, eccezione circondata anche da molte garanzie. Questo è il concetto chiaro e preciso, affermato dall'onorevole ministro, ispirandosi alle grandi memorie romane. Per il romano il bosco era sacro, e trovò

facile modo colla sua letteraria istruzione illustrare questo concetto con autorità classiche.

Il vincolo forestale per tutti i boschi con divieto di disboscamento e dissodamento non è nuovo nella legislazione degli antichi Stati esistenti in Italia. Fin dal 1822 nel Regno di Sardegna con regie Patenti del 15 ottobre si affermava con precetto legislativo, il principio informatore del presente disegno di legge. All'art. 1 era scritto: « tutti i boschi tanto cedui che di alto fusto sono posti sotto la diretta vigilanza della regia Amministrazione sieno demaniali, comunali o di privati, ed all'art. 20, si leggeva il divieto assoluto di disboscare e dissodare qualunque terreno imboschito se non si aveva prima la permissione di Sua Maestà il Re. Nel presente progetto di legge l'articolo 1 stabilisce il vincolo forestale sopra tutti i boschi ovunque situati.

E se leggiamo la breve relazione che fa parte delle regie Patenti del 1822, ci accorgiamo che sono identici i motivi e le considerazioni per giustificazione delle due disposizioni legislative. La scarsità delle foreste, di fronte ad urgenti bisogni, la necessità di conservarle per molte considerazioni di indole tellurica ed igienica, e precipuamente per evitare i grandi danni delle acque, che tolte le foreste corrono sbrigliate senza ostacolo, devastatrici.

Così nel 1822, nel Piemonte si sentiva la necessità di una rigida ma necessaria legge allo scopo di conservare i boschi.

Dopo undici anni, nel 1833, nello stesso Piemonte si è creduto necessario di attenuare il rigore della legge del 1822, e sotto Re Carlo Alberto si modificò con le regie Patenti del 13 dicembre 1833, nella considerazione che quelle disposizioni ne parvero troppo severe rispetto alla proprietà privata, e non si ravvisava più la necessità di mantenere le restrizioni che esso arrecava all'esercizio del diritto di proprietà, e così si restringeva la ingerenza dell'amministrazione nei boschi dei privati.

anciva la espressa disposizione che i boschi dei privati non andrebbero soggetti che alle sole disposizioni necessariamente richieste dalla pubblica utilità. Ma volle farsi di più, si volle stabilire che, in ogni caso, si devono ritenere, boschi nel senso della legge i boschi non chiusi, e che avessero almeno un'estensione di mille metri quadrati.

Il vostro Ufficio centrale allo scopo di mitigare il rigore assoluto della legge proposta, fa un'aggiunta all'art. 1 proprio nel senso della legge del 1833.

Debbo dichiarare che essendo ammessa da tutti la imperiosa necessità di conservare i boschi esistenti, io non posso accettare, l'alinea proposto dall'Ufficio centrale, poichè limita, e dico irragionevolmente il vincolo forestale. Io intendo questa disposizione nel 1833, poichè si dice in quel decreto che le condizioni dei boschi erano migliorate e si faceva affidamento sulle cure dei proprietari, ma oggi le cose sono mutate, la distruzione n'è estesa in modo desolante, ed il proprietario è il primo che attenta alla incolumità delle nostre selve.

Carlo Cattaneo nel 1846 affermava che nelle isole e specie nella Sardegna la sesta parte era coperta di lussureggianti selve; ed ora quelle montagne formano una massa di scogliere brulle ed aride. Ora la media dell'acqua che cade nell'isola è di 32 centimetri! l'effetto anche questo della distruzione avida delle nostre selve. Io non posso che, con tutto il cuore, con tutta l'anima far plauso al concetto del ministro. E devo far plauso per una considerazione anche d'indole locale, perchè in Sardegna vi è una industria forestale prevalente, ed è la coltivazione del *Robur suber*, ed è questa pianta quella che maggiormente ha sofferto per la legge del '77, e dirò anche un po' per la legge anteriormente vigente.

Nell'isola vegeta spontanea, robusta, la quercia sughero, e attecchisce ovunque con una facilità e fertilità meravigliosa. La qualità del sughero sardo è prevalente in commercio a tutti gli altri sugheri d'Italia e nel mercato raggiunge i prezzi più alti, e ciò dipende dal terreno nel quale vive la pianta.

E giova notare, signori senatori, che l'avidità speculazione nell'abbattere i boschi a scopo di immediato guadagno si è specialmente diretta all'albero di sughero. Perchè dalla *quercia robur* si fabbrica il carbone o legname per le ferrovie, speculazioni non sempre troppo remunerative, ma dal *robur suber* si estrae anzitutto il sugherone che pur si utilizza, si estrae poi l'alburno, rusco o scorzetta che serve per le concie che si vende con profitto, e bruciato il legname della pianta si ottiene la potassa.

In tempi non troppo lontani ad uno specula-

tore furono vendute 300,000 piante a scelta di quercie sughero, al prezzo di uno scudo cadauna: potete capire quanta devastazione fu fatta, e non furono sole 300,000 piante, abbattute ma un numero più grande perchè avviene che quando ha termine il taglio il numero dei cespi delle piante abbattute aumenta miracolosamente. E ciò avviene grazie alla diligente martellazione. Al primo speculatore ne succedettero ben altri, anche più intelligenti ed avidi. E sotto i colpi della scure cadevano giorno per giorno le ricche foreste, e nei porti e spiagge dell'isola si vedevano e si vedono tuttora numerosi cumuli, di alburno, cenere, potassa e carbone.

Era poi strano, per non usare altra parola più dura, il criterio, o meglio la mancanza di ogni criterio che si aveva nel Ministero di agricoltura ai riguardi degli effetti della legge del 1877. Il Ministero, a proposito della quercia sughero nel 1878 notava, disgraziatamente la nessuna cura cui vennero sottoposte quelle piante e la distruzione sempre più grande che delle piante stesse di giorno in giorno si fa sempre facendo, (*Italia agraria e forestale*, Roma 1878). E siccome la distruzione avveniva appunto perchè di giorno in giorno si svincolavano i boschi, si stimalizzava questa misura per le sue dannose conseguenze, che venivano specialmente segnalate per i sugheretti.

Nel 1886 in una pubblicazione dallo stesso Ministero, che porta le notizie agrarie intorno ai boschi e terreni soggetti al vincolo forestale nel quinquennio 1879-1883, si fa rilevare con meravigliosa compiacenza. Che i terreni proscolti dagli antichi vincoli forestali al 31 dicembre 1883 e situati al limite inferiore del castagno ammontarono alla rilevante superficie di ettari 1,644,011, e lo si segnala come il vantaggio maggiore conseguito da quella legge (Ministero di agricoltura industria e commercio, *notizie e terreni soggetti al vincolo forestale*, Roma, 1886).

Avvicinando questi due criteri della stessa Amministrazione si ha ben motivo di dire che mancava ogni retto criterio. Nel 1878 si lamentavano le continue distruzioni dei boschi, conseguenza degli svincoli, e poco tempo dopo si scioglie un inno di ammirazione alla legge 20 giugno 1877, che tolse i vincoli.

Sarà tutta sapienza di alta amministrazione ma io non la intendo.

Ora il ministro Baccelli viene avanti al Parlamento a dichiarare nel modo più crudamente reciso che la devastazione sempre maggiore delle foreste ha creato tali condizioni economiche, telluriche, climatiche ed igieniche, da imporre come necessità il vincolo su tutti i boschi ovunque situati, e riproduce il concetto del re Carlo Felice del 1822, anche perchè più imperiose di allora sono le condizioni delle nostre selve.

Io sinceramente, lo ripeto le do plauso, perchè con questo mezzo almeno si arresterà la distruzione dei nostri boschi, e si potranno conservare i pochi e poco ricchi che sono rimasti.

Io che ebbi i natali in un paese posto sulle rive del fiume Temo e vivo in un altro alle sponde del Tirso, il più importante dell'isola, conosco i danni che apportano le irruenti piene di quei fiumi distruggendo il frutto del sudato lavoro dell'agricoltore con danni e pericoli per l'abitato, e so le affannose trepidazioni di quei cittadini al cadere di un'abbondante pioggia. Distrutte le piante i danni sono sempre maggiori perchè franando le terre si eleva il letto dei fiumi e le acque non contenute d'argini straripano ed allagano con impeto.

E vediamo ancora il senno nostro. In Sardegna esisteva oltre un milione di ettari di terreni detti ademprivili dei quali lo Stato pretendeva avere la proprietà, ma che in ogni modo godevano i comunisti di ogni paese, ove si trovano gli stessi terreni, per tutti gli usi, detti ademprivili, e potremmo chiamare civici.

Nel 1865 si volle risolvere la questione, volendo dare un compenso ad una Società inglese che fece proposte per la costrazione di una linea ferroviaria nell'isola. Con apposita legge si statui che tutti i beni ademprivili fossero divisi in due parti, metà alla Compagnia delle ferrovie e l'altra metà ai comuni, coll'obbligo di compensare alcuni che accampavano diritti su quei terreni. In appresso la porzione assegnata alla Società ferroviaria l'ebbe il demanio dello Stato.

Con questa legge era prescritto che i comuni dovessero nel termine di due anni vendere i terreni loro assegnati colla stessa legge, a pena di ritornare in proprietà dello Stato. In tal modo i comuni dell'isola hanno dovuto vendere migliaia di ettari di boschi.

E giova qui avvertire che siccome i boschi erano vincolati, mancavano i compratori, quindi

la necessità di ottenere lo svincolo, per ottenere la vendita, in tal modo i comuni stessi cooperarono per la distruzione dei boschi.

Quindi le premure nei Comitati forestali, e non occorre dire che gli uffici forestali fossero non solo favorevoli, ma lieti di questi svincoli, perchè per loro era fonte di guadagno lecito ed illecito. Un taglio di piante se era un buon affare per l'industriale, diventava anche una industria lucrosa per l'ufficio forestale. Così la parte migliore più popolata di boschi è caduta sotto la scure degli speculatori.

Ma vi ha anche di più strano e di più assurdo. Per le leggi forestali al Governo era imposto l'obbligo di tutelare i boschi, anzi nella legge del 1877, all'art. 11, si era provveduto perchè una somma ogni anno nel bilancio di agricoltura fosse iscritta per provvedere in parte al riboschimento. In Sardegna il Demanio dello Stato, che davvero per questa parte mi ripugna chiamarlo nazionale, ha venduto ricche foreste per vastissime estensioni e debbo aggiungere le più robuste e floride dell'Isola, facendo la fortuna di molti speculatori, i quali comperavano per un determinato prezzo, per riceverne solo dal taglio delle piante anche il quintuplo. E questo sistema ha durato sempre anche dopo la legge del 1877, perchè certe tradizioni non si mutano e vi ha chi ha vivo interesse a mantenerle.

E sempre si procede con lo stesso sistema. Mentre colla legge del 1877 lo Stato assumeva legale impegno anche di rimboschire, viceversa poi vendeva per pochi quattrini i boschi già formati. È un sistema di economia come qualunque altro.

È facile così riconoscere che il bello e buono delle foreste è sparito.

L'onorevole Baccelli vuole fermare questa corsa sfrenata di distruzione, e domanda il vincolo per tutti i boschi, e per quanto tenero dei dritti del proprietario lo accetta per il prevalente principio dell'interesse generale. Nulla si tocca al proprietario, dei boschi, può migliorarli, può trarne razionale profitto con regolari colture, ma gli è vietata la libera inconsulta disponibilità, colla distruzione che torna a danno di tutti.

Un sardo, il Decandia scrisse queste parole: « La legislazione forestale in Sardegna si compendia in due parole l'accetta e il fuoco ». Due

terribili parole che tutta compendiano la storia della devastazione dei nostri boschi. In Sardegna l'accetta dello speculatore ha fatto cadere milioni di vegete robuste piante, e non minor numero ne annientò il fuoco.

Il fatto degli incendi, che ora vediamo estendersi sempre più in Sardegna ed in Sicilia ed anche nel continente, è fatto grave che deve richiamare tutta l'attenzione e l'energia del Governo. L'Ufficio forestale deve avere precipuamente questo compito la difesa degli incendi, nulla deve risparmiare lo Stato per raggiungere lo scopo.

E non bisogna dimenticare che il vincolo forestale, il divieto dai pascoli è un incentivo, specialmente nei pastori, ad appiccare l'incendio. Il pastore che per il vincolo non può godere del pascolo ed il contadino del seminerio, vuole godere, microscopico Nerone, lo spettacolo di un vasto incendio che distrugge appunto le ricchezze che si vogliono salvare.

Vogliamo sia sacro il bosco, pensiamo però a custodirlo con buon servizio di polizia forestale.

L'art. 1º del disegno di legge presentato dal ministro dichiara che sono sottoposti al vincolo forestale i terreni *cespugliati* ed i terreni nudi e saldi che si trovano nelle condizioni nello stesso articolo indicato.

Nel capoverso dichiara complessivamente che sono soggetti al vincolo tutti i boschi ovunque situati ed è vietato in questi boschi il disboscamento ed il dissodamento. Non saprei veramente se possa esser nocivo il dissodamento tuttavolta che si conservano le piante.

A questo punto io rivolgo una domanda all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale: Cosa intendete per *bosco*? Nella legge si parla prima di terreni nudi saldi o *cespugliati* e poi di *boschi*. Sappiamo che nelle leggi precedenti i boschi si distinguono in due categorie, *bosco ceduo* e *bosco di alto fusto*. Il bosco ceduo è quello sottoposto a tagli quasi regolari e che ci fornisce il legno per combustibile, tutto ben diverso dal bosco di alto fusto che dà il frutto, o altrimenti, pur conservandola, si utilizza la pianta. Ora se si usa la sola parola *bosco* dovrebbe comprendere anche il bosco ceduo. Ma ciò mi pare grave, perchè se rimane vincolato anche il bosco ceduo corriamo pericolo di mancare il combustibile per gli usi

domestici e di morire assiderati dal freddo. Ammetto, come dissi, il vincolo, ma un vincolo razionale, non assurdo. Attendo perciò dall'onorevole ministro e dal relatore dichiarazioni che valgono ad eliminare questo dubbio che si risolverebbe in grave danno.

Pensiamo che noi facciamo la legge ma non siamo noi ad applicarla. Il magistrato deve conoscere il significato che si volle attribuire alla parola *bosco*, per evitare strane interpretazioni, che riescano spesso a danno del galantuomo.

Il senatore Frola, nella sua accurata relazione, scrive che l'Ufficio centrale ebbe cura di dare la definizione della parola *bosco*. Ieri però lo stesso relatore ha dovuto riconoscere che non si è data una definizione ma si è fatta una limitazione del bosco, col capoverso aggiuntivo proposto dallo stesso Ufficio centrale.

E veramente non è una definizione, ma una restrizione e limitazione che l'Ufficio centrale propose, quando dice che « bosco è il terreno boschivo non chiuso e di un'estensione superiore a mille metri quadrati ». Su questa aggiunta richiamo l'attenzione del ministro perchè ferisce il concetto principale che informa la legge.

È facile lo scorgere che, nel progetto del Ministero noi abbiamo i rigidi criteri delle RR. Patenti del 1822, nelle proposte dell'Ufficio centrale le temperate misure del Regio decreto del 1833.

È mestieri però avvertire che i tempi sono cambiati, ed è mutata anche la condizione delle terre. Nel 1833 nella grandissima parte non si trovavano *boschi chiusi*, tanto che in Sardegna fu necessaria una legge colla quale si autorizzavano le chiudende; i boschi erano aperti per gli usi di pascolo, ecc. Ma ora le condizioni di fatto sono mutate in alcune parti d'Italia il bosco non chiuso è una eccezione.

In Sardegna la grandissima parte dei terreni anche boschivi sono chiusi, cinti da muro a secco, e si ritengono chiusi anche per gli effetti della legge penale. Epperò io osservo, se secondo il concetto e le parole del proposto emendamento, è considerato come bosco solo il terreno non chiuso, è evidente che rimane escluso dal vincolo il terreno chiuso. Da ciò ne segue che una parte importante di boschi sfuggono al vincolo perchè chiusi, e si dà il mezzo di

spezzare il vincolo col fare una chiusa o a muro o siepe o fossa. In tal modo svanisce il vincolo tanto reclamato. Ci pensino ministro e relatore, e spero non tarderanno a darmi ragione perchè a me pare di evidenza intuitiva.

Leggo nella relazione dell'Ufficio centrale che il ministro aveva accettato tale aggiunta. Evidentemente non ne aveva misurato le conseguenze. Quell'alinea aggiunta ferisce la legge nella parte più vitale.

Prego perciò l'onorevole ministro di ritornare su i suoi passi respingendo la modificazione presentata dall'Ufficio centrale.

L'onorevole ministro nel suo disegno di legge aveva proposto il vincolo di tutti i boschi senza mezzo alcuno di svincolo. Però nel suo discorso ha riconosciuto che era prudente e giusto consiglio dare un mezzo per togliere il vincolo forestale in determinate condizioni. Ed a questo emendamento dell'Ufficio centrale di buon grado mi associo.

La legge del 1822 più volte ricordata era rigida, ma pure anche quella consentiva che in determinate circostanze il Re potesse togliere la sorveglianza dell'Amministrazione. Mi pare giusto che ora possa farlo il ministro sentito l'Ufficio ed il Comitato forestale.

E mi permetto pure ancora un'osservazione. Credo che non si debba in modo assoluto accettare il divieto del diboscimento e del dissodamento per i boschi di alto fusto e specie per i sughereti.

Ritengo sia bene sboschire il terreno da ceppugli e molte essenze legnose che depauperano il terreno, e si potrebbe anche in certi boschi stabilire qualche cultura. Osservo ancora che non abbiamo sempre boschi, direi, fitti e continuati, quindi nessun danno il coltivare, direi, a cereali qualche piccolo tratto e spero che a tal riguardo provvederà il regolamento.

Consento il mio voto a questa legge non solo per le disposizioni che essa contiene, ma perchè ritengo sia questo un primo passo nella via di una buona legislazione silvana, pensando a conservare ed a migliorare i nostri boschi non solo in quantità ma anche in qualità col favorire e disciplinare i rimboscamenti con piante che diano un prodotto remunerativo.

E siccome tra queste piante il sughero ha un posto segnalato, merita tutta la cura di un

Governo che senta tutta la responsabilità del suo alto ufficio.

A conoscere l'importanza della coltura del *robur suber* non mancano studi quanto accurati, pratici.

Ho fra le mani un opuscolo dell'egregio Direttore della stazione agraria sperimentale di Roma sulla coltura del sughero, specialmente in Sardegna, e prendo volentieri occasione per manifestare un senso di compiacenza, e, come sardo, una parola di sentite grazie, per il vivo interesse che ha dimostrato, per mantenere e promuovere una coltura che tornerà così utile all'isola.

Mi permetto di ricordare al Senato un concetto espresso dal prof. Giglioli. Se in Sardegna avesse fatto il Governo quanto la Francia ha fatto per l'Algeria e dopo del 1831 per la Tunisia, avrebbe assicurato dalla produzione dei sugheri un prodotto superiore ai sette milioni. È doloroso questo accenno, e desterà profonda sensazione nell'isola di Sardegna, per tanta noncuranza.

Dimenticando il passato, vorremmo affidarci con migliori auspici per l'avvenire. Nell'Italia non può esser trascurata senza grave colpa la silvicoltura. Volgiamo lo sguardo agli altri paesi, e vedremo quanto è in onore questa parte dell'agricoltura, che è tanto remunerativa. Concorreremo anche in questo modo alla redenzione economica di gran parte di terre italiane.

PRESIDENTE. Ora chiedo al senatore Riberi se mantiene il suo emendamento, di cui ho data lettura, e se intenda svolgerlo.

RIBERI. Lo mantengo, e avendone già parlato ieri, rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti.

Il comma primo e secondo presentato dal Governo e dall'Ufficio centrale dicono così:

Art. 1. — Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i terreni cespugliati e i terreni nudi saldi sulle cime e pendici dei monti e quelli che per la loro natura e situazione potrebbero, qualora venissero dissodati, produrre scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane o valanghe, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo.

Il senatore Riberi nel suo emendamento aggiunge dopo le parole: « ed i terreni nudi saldi » le altre: « ed i boschi comunque situati ».

L'Ufficio centrale ha già dichiarato per bocca del relatore che non l'accetta, e siccome il ministro ha pur dichiarato di esser d'accordo con l'Ufficio centrale, così metto ai voti l'aggiunta del senatore Riberi.

Quelli che credono di approvare l'emendamento del senatore Riberi abbiano la bontà di alzarsi.

L'emendamento non è approvato.

Metto ora a partito la prima parte di questo articolo, della quale ho dato lettura nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 1 dice così:

« Sono poi sottoposti al vincolo forestale a norma della presente legge tutti i boschi esistenti comunque situati ».

Qui il senatore Riberi propone la soppressione di questo comma.

RIBERI. Questo emendamento non ha più ragione di essere, dal momento che non fu approvato l'altro emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito allora il secondo comma dell'art. 1 nel testo dell'Ufficio centrale. (Approvato).

Il senatore Parpaglia propone la soppressione del comma terzo. Trattandosi di soppressione, io debbo mettere ai voti il comma come è proposto dall'Ufficio centrale...

FROLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, relatore. L'Ufficio centrale ha proposta l'aggiunta per chiarire meglio il significato della parola *boschi*.

Prima di tutto debbo rispondere al senatore Parpaglia che desidera sapere se in questa parola si comprendano i boschi cedui.

È naturale: vi si comprendono tanto i boschi cedui quanto quelli di alto fusto, e ciò anche colla legislazione attuale, il vincolo però non vieta il taglio, vieta soltanto il disboscamento. Spetta poi alle prescrizioni di massima di dettare norme per i boschi cedui e per quelli di alto fusto.

Quanto all'aggiunta, l'Ufficio centrale ha creduto di presentarla per chiarire meglio la portata della disposizione, riproducendo un articolo già in vigore anche nella Sardegna ed

in altri Stati. Però l'Ufficio centrale, per evitare quegli equivoci e quei dubbi che ha sollevato l'onor. Parpaglia, non ha nessuna difficoltà di togliere le parole « non chiusi ». Il resto può stare poichè giova alla intelligenza della legge.

Quanto infine alle altre considerazioni d'indole generale, potrei associarmi come senatore ai voti che egli ha fatto per l'isola di Sardegna, ma come relatore dell'Ufficio centrale, trattandosi di considerazioni generali che esulano dall'articolo in discussione, non posso farne oggetto di discussione.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. L'egregio relatore dice: che appoggia quanto da me fu detto come senatore, ma che non può interessarsene come relatore. Onor. Frola la ringrazio delle sue personali manifestazioni di stima per la Sardegna. Ma credo che certe considerazioni sono di interesse generale, giacchè non sono particolari alla Sardegna, ed è nostro dovere tutelare interessi vari delle diverse parti d'Italia dappoichè è un errore credere che l'Italia è tutta di un pezzo.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto volentieri codesta dizione; soltanto mi piace ripetere ancora una volta che il vincolo non impedisce il frutto naturale della selva perchè ho sentito parlare delle selve cedue. Naturalmente come selve sono vincolate, ma non sono mica vincolati i tagli che si fanno regolarmente, ed è naturale che gli alberi e i frutti che sono arrivati a maturità debbono essere utilizzati.

Del resto anch'io mi sono trovato ultimamente nella necessità di dover far tagliare centoventi alberi in un luogo molto conosciuto, perchè impedivano la costruzione di una via che era desiderata da 15 anni, ma ne ho fatti piantare circa 40 mila per centoventi che sono stati abbattuti.

Noi vogliamo anzi difendere il diritto dei possessori delle selve, ma solo vogliamo loro togliere la possibilità di averlo per distruggerlo. Ciò a me sembra che sia molto noto al Senato e quindi non ho bisogno di spendere parole ulteriori.

PRESIDENTE. Dunque il comma in discussione, modificato nel senso proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro, suonerebbe così:

« È considerato come bosco qualunque terreno imboschito di una superficie non minore di mille metri quadrati, quando anche sia diviso fra diversi proprietari; sono parimenti considerate come bosco soggetto al vincolo le ripe e le striscie di terreno imboschito quando oltrepassano 10 metri nella maggiore larghezza e purchè la totale loro superficie si estenda a mille metri quadrati almeno ed appartenga ad un solo possessore; eccettochè per la loro natura e situazione, il diboscamento possa produrre i danni di che al comma 1 del presente articolo ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questo terzo comma dell'articolo 1.

Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

All'ultimo comma dell'art. 1 il senatore Severino Casana, come il Senato ha udito, ha presentato quest'aggiunta: « e parimenti quelli di periodica produzione di piante in terreni di pianura, allorchè, a giudizio del Comitato di cui all'art. 5, sia esclusa la possibilità di scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane o valanghe, e non esistano ragioni di pubblica igiene ».

L'Ufficio centrale accetta quest'aggiunta?

FROLA, *relatore*. L'Ufficio centrale, coerentemente alle dichiarazioni fatte ieri ed al concetto che ispira la legge di sottoporre al vincolo tutti quei boschi e tutti quei terreni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, non può accettare l'aggiunta dell'onor. senatore Casana, perchè verrebbe a ferire il concetto della legge, e verrebbe ad introdurre una eccezione per i boschi che si trovano in pianura, la quale eccezione crede l'Ufficio centrale non sia giustificata.

PRESIDENTE. Il signor ministro è anche egli dello stesso parere?

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sicuramente.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Di fronte alla non favorevole accoglienza dell'Ufficio centrale e alla non accettazione da parte del ministro, riesce inutile che io spenda altre parole per sostenere il mio emen-

damento, quindi io lo ritiro serbandolo in me la convinzione dell'utilità del medesimo.

PRESIDENTE. L'aggiunta essendo stata ritirata, non è il caso di metterla ai voti.

Allora pongo ai voti il complesso dell'articolo 1 così emendato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'art. 4 che rileggo:

Art. 4. — Nei terreni, di che all'art. 1, comma 1°, è vietato ogni dissodamento.

Su domanda dei proprietari, potrà il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, uditi il Comitato forestale e il Consiglio forestale, autorizzare nei terreni suddetti la coltura agraria purchè siano eseguite e mantenute costantemente quelle opere di sostegno del terreno e di conduzione delle acque che si riteranno necessarie ad impedire scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane o disordini nel corso delle acque.

Nei boschi di che allo stesso art. 1, comma 2°, è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento.

Però concorrendo circostanze eccezionali da determinarsi col regolamento, potrà il Ministero d'agricoltura, industria e commercio autorizzare il disboscamento, sentiti il Comitato ed il Consiglio forestale.

La coltura silvana e le utilizzazioni dei boschi di privata proprietà sono subordinate alle prescrizioni di massima che saranno proposte, per ciascuna provincia, dal Comitato forestale ed approvate dal Ministero, udito il Consiglio forestale.

Tali prescrizioni devono avere lo scopo di assicurare la consistenza del suolo e la normale riproduzione dei boschi, e nei casi di pubblica igiene la conservazione di essi.

Qualora, nonostante l'osservanza delle prescrizioni di massima, i boschi non si riproducessero normalmente o venissero gradatamente a deperire, il Ministero, su proposta dell'Ufficio forestale e sentito il Consiglio forestale, potrà imporre per essi quelle speciali cure o forme di governo che si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo cui la legge mira.

La coltura silvana e la utilizzazione dei boschi dei comuni e degli altri corpi morali, oltre

all'osservanza delle dette prescrizioni di massima, sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il pascolo delle capre nei boschi indicati nell'art. 1 della presente legge è per regola vietato.

È solo in facoltà del Ministero di agricoltura, industria e commercio di accordarlo quando, previa verifica a spese degli interessati, da parte di un ufficiale forestale, sia per risultare che nessun danno potrà derivarne alla consistenza e alla riproduzione boschiva.

Il senatore Riberi ha presentato un emendamento a quest'art. 4. L'art. 4 comincia così:

« Nei terreni di che all'art. 1 comma 1°, è vietato ogni dissodamento ».

Il senatore Riberi propone che si aggiungano le parole « e disboscamento ».

Insiste nell'aggiunta di queste parole, onorevole Riberi?

RIBERI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il 1° comma dell'art. 4 nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Riberi propone poi che il 2° comma dello stesso articolo 4 sia così modificato:

« Su domanda degli interessati il Comitato forestale, quando siano assenzienti il prefetto, l'ispettore forestale e l'ingegnere capo del Genio civile della provincia, potrà autorizzare la coltura nelle parti pianeggianti ed esenti da pericoli, ovvero che siano eseguite e mantenute costantemente quelle opere di sostegno del terreno o di conduzione delle acque che si riteranno necessarie ad impedire scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane e disordini nel corso delle acque.

« Nel caso siano dissenzienti il prefetto, l'ispettore forestale e l'ingegnere capo del Genio civile l'autorizzazione potrà solo essere accordata dal Ministero d'agricoltura e commercio, udito il Consiglio forestale ».

Domando all'Ufficio centrale se accetta questo emendamento.

FROLA, *relatore*. Per le ragioni già dette nella discussione generale, l'Ufficio centrale non può accettarlo.

PRESIDENTE. E il ministro?

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Anch' io non posso accettarlo.

RIBERI. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Io ho proposto l'emendamento unicamente perchè mi pare che saranno tante e tante le domande che verranno presentate al Ministero che difficilmente esso potrebbe provvedere, e perchè mi sembra che il Comitato composto secondo l'attuale disegno di legge darebbe tutte le desiderate garanzie, in quanto che vi sarebbero quattro funzionari, vale a dire, il prefetto, l'ingegnere capo della provincia, l'ispettore forestale, il medico provinciale e l'ingegnere capo del Genio civile.

Quindi io ritengo che questi funzionari siano in condizioni migliori che non possa essere il Ministero di vedere se si possa o no accordare il disboscamento in qualche località. Ma dal momento che il ministro e l'Ufficio centrale non credono di potere accettare il mio emendamento, e per quanto la mia convinzione sia profonda nel senso che si venga a fare un inutile accentramento, mi trovo costretto a ritirare l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Riberi ritirato la sua proposta relativa al secondo comma dell'art. 4, pongo ai voti il 2° comma dello stesso articolo nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Il 3° comma dell'art. 4 suona così: « Nei boschi di che allo stesso art. 1, comma 2°, è vietato ogni diboscamento ed ogni dissodamento ».

Di questo comma il senatore Riberi propone la soppressione.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. Dichiaro di ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il 3° comma nel testo che ho letto.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Ai comma dal 4° all'8° non vi sono proposte di emendazione, epperò si intendono senz'altro approvati nel testo proposto dall'Ufficio centrale, di cui ho già dato lettura.

Ai comma 9 e 10 che dicono:

« Il pascolo delle capre nei boschi indicati nell'art. 1 della presente legge è per regola vietato.

« È solo in facoltà del Ministero di agricoltura, industria e commercio di accordarlo quando, previa verifica, a spese degli interessati, da parte di un ufficiale forestale, sia per risultare che nessun danno potrà derivarne alla consistenza e alla riproduzione boschiva ».

Il senatore Riberi propone la seguente dizione:

« Il pascolo delle capre nei boschi indicati nell'art. 1 della presente legge è per regola vietato.

« Potrà però essere concesso dal Comitato forestale in quelle località che saranno designate dall'Ufficio forestale e mediante l'osservanza di quelle condizioni che saranno riconosciute necessarie ».

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Io pregherei l'Ufficio centrale e il ministro di consentire ad una modificazione. Il relatore che ha studiato così profondamente questa materia sa che il divieto del pascolo delle capre ci era anche nella legge del 1833, ma si dava facoltà dall'intendente, e l'intendente era qualche cosa di meno del prefetto, rispondere all'attuale sotto prefetto. Così, secondo quella legge questo permesso era dato dai sotto prefetti. Io non spingo le cose fino a questo punto, ma credo che si potrebbe rimediare nel senso che questo permesso fosse dato dal prefetto sentito il Comitato forestale e l'Ufficio forestale. E dico questo perchè bisogna essere pratici nell'applicazione di una legge.

Si capisce che il pascolo delle capre si va a domandare volta per volta, e ci saranno migliaia di domande

Ora conosciamo tutto l'ingranaggio burocratico per arrivare all'alto del Ministero e poi ridiscendere al sindaco di un modestissimo Comune. Passerà la stagione prima che arrivi la licenza di pascolare.

Non parlo di spese perchè l'egregio relatore ha detto già che per questa parte consentirebbe che non sieno a carico di coloro che domandano il pascolo, perchè allora avverrebbe es-

sere più la spesa che il ricavo. Io prego l'Ufficio centrale di considerare la opportunità del mio emendamento.

Io ho presentato l'emendamento perchè è mio vivo desiderio che si faccia una legge che possa avere pratica applicazione.

FROLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *relatore*. Ho già spiegato nella discussione generale il concetto dal quale è partito il ministro di agricoltura nel dettare questa disposizione di legge, che certamente pare un po' rigida, un po' assoluta, ma che il Governo ritiene necessaria per la coltura silvana. Né l'Ufficio centrale potrebbe aderire che sia mutata questa disposizione di legge; piuttosto, in coerenza a quanto ha già dichiarato, fa proposta formale perchè si tolgano le parole: A spese degli interessati.

Ho pure già avvertito che se vi sono dissensi fra alcune Deputazioni provinciali relativamente a questi pascoli, vi sono Deputazioni provinciali le quali vedendo che la capra è il vero estermio dei boschi riconobbero giusta questa disposizione del Ministero, ancorchè tendesse alla soppressione del pascolo. Non possiamo quindi aderire alla surroga del prefetto al Governo; piuttosto perchè non si possa dire che si facciano spese sproporzionate alla cosa, propone che si tolgano le parole « delle spese degl'interessati ».

PRESIDENTE. Do lettura della proposta del senatore Parpaglia: « Il permesso del pascolo delle capre verrà consentito dal prefetto, sentito il parere del Comitato forestale ».

BACCELLI, *ministro dell'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onore Parpaglia forse conoscerà una circolare inviata allo scopo di prevenire il danno immenso che il pascolo delle capre produce nei boschi rinascenti; ma poi, avendo considerato che non si poteva ad un tratto togliere questo pascolo senza gravissimo detrimento per alcune povere popolazioni, che non hanno altro modo di vivere, la circolare fu addolcita, e fu detto che questo pascolo che doveva essere vietato, sarebbe stato vietato gradatamente; ed il divieto posto non poteva essere naturalmente tolto se non dal potere centrale.

Tutta l'economia di questa legge in che cosa consiste? Nell'armare il Governo centrale di poteri per la tutela dei boschi; ed io non posso permettere che ci sia un prefetto o un sottoprefetto che dia un permesso di codesta natura. Seguirò ad analizzare caso per caso, non sarò certamente spietato, ma nella legge bisogna stabilire che il pascolo delle capre è abolito e che le eccezioni per accordare permessi deve esaminarle il ministro il quale, si assicuri l'onorevole Parpaglia, non sarà un tiranno, pur essendo severo custode dell'integrità dei boschi.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parpaglia.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Quando l'emendamento non è stato accettato nè dal ministro nè dall'Ufficio centrale io certo non vi posso insistere.

Il mio scopo non era altro che di dare il mezzo per ottenere la voluta licenza di pascolo con risparmio di tempo e spesa, e non credo potesse arrecare danno alla coltura silvana. Il ministro ed il relatore credono il contrario e non ho difficoltà di ritirarlo, pur prendendo atto delle loro dichiarazioni.

PRESIDENTE. Il senatore Riberi insiste nella sua aggiunta?

RIBERI. Io prendo volentieri atto della dichiarazione che ha fatto l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio che egli prenderà in disamina le 4 o 5 mila domande che gli saranno presentate per ottenere il pascolo delle capre. E siccome l'Ufficio centrale ha consentito, che quanto meno le verifiche non sieno a spese degli interessati, ritiro senz'altro il mio emendamento.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. A questo articolo 4 dove si dice: « previa verifica a spese dell'interessato » io propongo che si dica invece, « previa verifica, e senza spese degl'interessati », e questo per togliere ogni equivoco che potrebbe nascere.

PRESIDENTE. Il ministro accetta questa proposta?

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

FROLA, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Essendo d'accordo il signor ministro e l'Ufficio centrale, pongo ai voti l'ultimo comma dell'art. 4 così modificato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora, il senatore Riberi propone quest'altra aggiunta:

« La provincia o provincie sottostanti potranno pure essere obbligate a contribuire nelle spese che occorressero per la conservazione dei boschi, pel pagamento delle indennità che fossero riconosciute dovute in conformità della legge ».

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. È per un semplice errore che l'aggiunta figura all'art. 4; dovrebbe invece essere fatta all'art. 26; ma dichiaro fin d'ora che la ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'Ufficio centrale propone poi un art. 4 bis che rileggo:

Art. 4 bis. — All'applicazione delle prescrizioni di massima, di cui all'articolo precedente, provvedo il Comitato forestale; e contro i provvedimenti da esso emanati è ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il Consiglio forestale, decide in via definitiva.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'articolo 5:

Art. 5. — In ogni provincia è costituito un Comitato forestale composto del prefetto che lo presiede, dell'ingegnere capo del Genio civile o di chi lo rappresenta, dell'ingegnere capo della Provincia, del medico Provinciale, di una

persona esperta in selvicoltura nominata dal ministro d'agricoltura, dell'ispettore o sott'ispettore forestale e di cinque membri nominati dal Consiglio provinciale, dei quali almeno due non facenti parte del Consiglio.

Il Consiglio di ogni comune della provincia nominerà altro membro il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori del Comitato limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta.

La persona esperta in selvicoltura nominata dal ministro e i membri elettivi del Comitato dureranno in ufficio tre anni ma potranno essere rieletti.

(Approvato).

Verrebbero ora in discussione le diverse proposte relative all'art. 12 fatte dal senatore Cavasola; ma stante l'ora tarda ne rimanderemo la discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (N. 17 - *Seguito*);

Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri (N. 37);

Fondazione in Roma di un Istituto di credito agrario per il Lazio (N. 13).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziate per la stampa il 10 dicembre 1902 (ora 10).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio del Resoconti delle sedute pubbliche.